

PROPOSTA DI LEGGE

"Iniziativa di solidarietà della Regione Toscana a favore della popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016".

Preambolo

Art. 1 - Iniziativa di solidarietà a favore della popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016

Art. 2- Norma finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visti l'articolo 2 e l'articolo 117, quarto comma della Costituzione;

Visti l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4 e l'articolo 11 dello Statuto regionale;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);

Considerato quanto segue:

1. I territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato un grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

2. Tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di numerose vite umane, nonché feriti, dispersi e sfollati, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche.

3. La Regione Toscana nelle ore immediatamente successive all'evento sismico ha attivato le proprie strutture di protezione civile, ivi compresa la Colonna Mobile Regionale, al fine di portare soccorso alle popolazioni colpite.

4. La Regione Toscana ritiene doveroso manifestare il proprio concreto sostegno alle popolazioni colpite anche tramite lo stanziamento di un contributo finanziario straordinario da destinare ad interventi a favore delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso.

5. In considerazione della gravità della devastazione, ed al fine di potenziare il sostegno complessivo della comunità toscana, appare altresì opportuno che la Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, promuova una raccolta di fondi sul territorio regionale e sensibilizzi soggetti pubblici e privati alla contribuzione.

6. Appare necessario incaricare la Giunta regionale di attivare le opportune intese con le istituzioni locali e con il Dipartimento della Protezione civile per la concreta individuazione degli interventi a cui destinare le somme raccolte, nonché stabilire le relative modalità di versamento e di rendicontazione.

7. È infine opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale, in considerazione dell'urgenza a provvedere.

Approva la presente legge

Art. 1

Iniziativa di solidarietà a favore della popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 per interventi di sostegno alle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

2. Il contributo di cui al comma 1 è versato su un apposito conto corrente bancario, sul quale possono confluire le erogazioni effettuate da altri soggetti pubblici e privati toscani per la medesima finalità. La Giunta regionale, tramite i propri strumenti di comunicazione istituzionale, promuove la raccolta dei fondi.

3. La Giunta regionale, definite le opportune intese con le istituzioni locali e con il Dipartimento della Protezione civile, individua con deliberazione gli interventi cui destinare i contributi complessivamente raccolti e stabilisce le relative modalità di versamento e di rendicontazione.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri per il contributo di cui all'articolo 1, comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per

competenza e cassa:

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", euro 1.000.000,00;
- in aumento, Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti", euro 1.000.000,00

Art.3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.